

R.G.V.G. 23/2017**Tribunale Ordinario di Urbino**

Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Massimo Di Patria	Presidente
dott. Egidio De Leone	Giudice
dott. Francesco Paolo Grippa	Giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

Letti i ricorsi per l'esdebitazione depositati il 23 ottobre 2023 da [REDACTED] [REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv.ta Sabrina Pecora, già dichiarati falliti con sentenza di questo Tribunale del 20 novembre 2017, quali soci illimitatamente responsabili de [REDACTED] [REDACTED]

premesso che le parti ricorrenti evidenziavano nell'istanza che:

- Il fallimento è stato chiuso per riparto finale dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, c. 1, n. 3 l.fall., in data 22 settembre 2023;
- All'esito del riparto finale dell'attivo fallimentare, il creditore ipotecario è stato soddisfatto nella misura del 23,53%, i creditori con privilegio immobiliare sono stati soddisfatti nella misura del 54,71% ed i creditori assistiti dal privilegio *ex art. 2751 bis*, n. 1 c.c. sono stati soddisfatti nella misura del 14,71% a carico dell'attivo realizzato dalla liquidazione dei beni dei soci e nella misura del 57,63% a carico dell'attivo realizzato dalla liquidazione dei beni della società fallita;
- I ricorrenti hanno provveduto a collaborare con la curatela sia nella fase di accertamento dell'attivo sia nella fase di recupero dei beni nel corso della procedura;
- Non è decorso un anno dalla chiusura del fallimento;

Osservato che dalla relazione del curatore emerge che:

- I ricorrenti hanno cooperato con gli organi della procedura, fornendo sempre tempestivamente le informazioni e le documentazioni necessarie ad accertare il passivo, senza ritardare lo svolgimento della procedura e senza violare l'art. 48 l.fall.; non hanno beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti alla richiesta; non hanno distratto l'attivo o esposto passività inesistenti, né cagionato o aggravato il dissesto; non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati connessi con l'esercizio dell'attività di impresa;
- Le cause del fallimento sono riconducibili allo stato di crisi economica che ha colpito l'edilizia, determinando una difficoltà nella riscossione dei crediti verso i clienti, anche a

causa dei costi fissi di gestione che hanno impedito di raggiungere gli obiettivi di fatturato pianificati;

- Il passivo complessivo della procedura è stato determinato in €3.340.849,05, mentre l'attivo realizzato nel corso della procedura è stato pari ad €296.729,84, di cui €254.678,01 è stato ripartito fra i creditori privilegiati;
- Nulla osta alla concessione del beneficio dell'esdebitazione ai ricorrenti;

Rilevato che, in punto di diritto, sussiste un contrasto della giurisprudenza di merito avente ad oggetto la disciplina transitoria applicabile al ricorso per esdebitazione del fallito presentata dopo la entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, ma che si innesta ad una procedura di fallimento aperta prima della entrata in vigore di tale codice: si tratta di ipotesi cui il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza non destina alcuna disciplina transitoria espressa e la cui problematicità deriva dal fatto che, specie in punto di presupposti oggettivi, la nuova disciplina è decisamente più favorevole al debitore di quanto non fosse la precedente, non essendo più necessario alcun soddisfacimento dei creditori concorsuali. Si distinguono due orientamenti: secondo il primo, il deposito di un ricorso per l'esdebitazione dà luogo ad un procedimento autonomo che rappresenta un'appendice della procedura concorsuale; sul piano sostanziale, *"l'esdebitazione ha una sua autonomia che la rende qualificabile come istituto a sé stante rispetto alla procedura concorsuale in senso stretto, regolando ciò che sopravvive ad essa"* (Trib. Verona). Quale conseguenza di tali premesse, i requisiti processuali e sostanziali dell'istituto devono essere vagliati alla luce della disciplina in vigore al momento della pronuncia costitutiva del Collegio (nel rispetto dell'art. 11 prel.c.c.) e ciò anche nel caso in cui la procedura da cui origina l'istanza di esdebitazione sia stata chiusa prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Il secondo orientamento parte dalla considerazione che la esdebitazione non è procedimento autonomo rispetto alla procedura concorsuale cui accede: essa ha natura ancillare rispetto alla procedura liquidatoria, di cui rappresenta una propaggine, non potendo esistere senza la procedura principale. Il che consente di concludere che la mancata regolamentazione specifica in seno all'art. 390 c.c.i.i. dello stesso trova giustificazione nella circostanza per cui la disciplina applicabile alla esdebitazione è in realtà già contenuta nella regolamentazione diacronica della procedura cui accede: poiché l'esdebitazione è una appendice della procedura liquidatoria, vanno applicate le medesime regole di diritto transitorio dettate per i ricorsi principali, sicché applicare il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza alle fattispecie in questione significherebbe conferire alla legge effetto retroattivo; Considerato che questo Collegio ritiene di aderire al primo orientamento, certamente più coerente con l'evidente *favor* che il legislatore comunitario ha da anni riservato nei confronti dell'esdebitazione, permettendo al debitore meritevole di avere una seconda possibilità e di essere reimmesso nel circuito economico e giuridico del mercato senza il peso di debiti concorsuali non soddisfatti (c.d. *fresh start*); del resto, una tale conclusione è generalmente più rispettosa anche del principio di eguaglianza, in quanto evita di creare discriminazioni per l'accesso a tale procedura, distinguendo fra soggetti dichiarati falliti in una procedura disciplinata dalla Legge Fallimentare e soggetti verso i quali è stata aperta la liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata in una procedura disciplinata dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza; considerato quindi che deve essere data applicazione della norma vigente al momento in cui il Collegio verifica l'esistenza dei presupposti per lo svilupparsi dell'effetto invocato e quindi nel caso in esame bisogna applicare la disciplina del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza; Rilevato che i ricorsi sono stati depositati tempestivamente nel termine previsto dagli artt. 279 e 281, c. 2 c.c.i.i., posto che tale norma richiede che il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione

